



Provincia di Padova

Provvedimento N. 5659/EC/2014 Prot. Gen. N. 101755/14 del 21/07/2014
Ditta n. 28388 – Pratica n. 2014/376

Sede Centrale : P.zza Antenore, 3 - Padova
Settore Ambiente: P.zza Bardella (3^a Torre) - Padova

tel. 049/8201111
tel. 049/8201811

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI E DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI

*D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i. – D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. - L.R. N.3 del 21/01/2000
Modifica, Revoca e Sostituzione del Provvedimento 5330/EC/2009 del 05/06/2009*

Ditta: VERZA PIETRO S.p.a.
Sede Operativa Viale dell'Industria, 105
35047 SOLESINO (PD)

Sede attività: Viale dell'Industria, 105 – Solesino (PD)
Sede Legale: Viale dell'Industria, 105 – Solesino (PD)
P.I. e C.F.: 00921050282
REA N.: PD- 159455

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

PREMESSO che la ditta VERZA PIETRO S.p.a. con sede legale in Viale dell'Industria.105 a Solesino (PD)
- risulta autorizzata alla gestione del centro di recupero di rifiuti speciali e di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, sito a Solesino (PD) in Viale dell'Industria, 105 fino al 31/03/2018;
- con domanda datata 09/04/2014, acquisita agli atti di questa Provincia in data 14/04/2014 prot. n.54433, ha richiesto la modifica del provvedimento autorizzativo ai fini dell'inserimento nello stesso del codice attività R12 così come meglio definito nel D.L.gs n.205/10.

PRESO ATTO, per quanto dichiarato dalla Ditta, che la richiesta non comporta alcuna modifica all'attività in relazione agli altri aspetti già autorizzati. In particolare viene confermato il metodo di trattamento e recupero, i quantitativi complessivi autorizzati, sia in riferimento allo stoccaggio sia al quantitativo annuo trattato, il rispetto del lay-out autorizzato – tav U “nuovo layout organizzativo” datata dicembre 2008 rev. 3, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative contenute nel provvedimento n. 5330/EC/2009 del 05/06/2009.

CONSIDERATI gli indirizzi operativi approvati dalla CTPA del 07/06/2011 arg. n. 2 all'o.d.g.

VISTO il parere positivo espresso dalla C.T.P.A. nella seduta del 19/06/2014 argomento n. 5 all'o.d.g.

VISTE le garanzie finanziarie prestate ai sensi della DGRV 1543 del 31/07/2012 così come modificata dalla DGRV n. 346 del 19/03/2013 e dalla DGRV n. 1489 del 12/08/2013.

CONSIDERATO che:

- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, Parte IV, come modificato, da ultimo con D.Lgs. n. 205 del 03/12/10, disciplina la gestione dei rifiuti.
- A seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province



Provincia di Padova

ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni.

- Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
- Ai sensi dell'art. 24, c.mi 1 e 2 della L.R. 3/2000, il provvedimento di approvazione del progetto costituisce anche autorizzazione alla sua realizzazione.
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto.
- La C.T.P.A. nella seduta del 07/06/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti.

VISTO

- Il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007.
- Il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg..

VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

DISPONE

ART. 1 La ditta VERZA PIETRO SPA con sede legale in Viale dell'Industria nr 105 - Solesino (PD) è autorizzata alla gestione di un centro di recupero di rifiuti speciali e di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, sito nel Comune di Solesino in Viale dell'Industria nr 105, nell'area identificata catastalmente al Fg. 2, Mapp 769 ed approvato da questa Provincia con Provv. N. 5161 del 23/05/2007;

ART. 2 Il presente provvedimento ha validità **fino alla data del 31/03/2018**.

ART. 3 Il presente provvedimento revoca, modifica e sostituisce il provvedimento autorizzativo n. 5330/EC/2009 del 05/06/2009.

ART. 4 TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

a) Nell'impianto potranno essere **conferiti** i rifiuti speciali ed i rifiuti urbani, provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata, (codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e s.m.i.), riportati nella tabella sottostante:

Codici CER 2002	DESCRIZIONE
	METALLI FERROSI
020110	rifiuti metallici
100210	scaglie di laminazione
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120113	rifiuti di saldatura
150104	imballaggi metallici
160117	metalli ferrosi
160116	serbatoi per gas liquido
160122	componenti non specificati altrimenti
170405	ferro e acciaio
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117



Provincia di Padova

Codici CER 2002	DESCRIZIONE
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191202	metalli ferrosi
200140	metallo
METALLI NON FERROSI	
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
160118	metalli non ferrosi
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170406	stagno
170407	metalli misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
APPARECCHIATURE FUORI USO	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce da 160215
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
160211*	Apparecchiature fuori uso , contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212
VEICOLI FUORI USO	
160104*	veicoli fuori uso (Limitatamente a mezzi pesanti non disciplinati dal D. Lgs 209/03)
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
LEGNO	
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
150103	imballaggi in legno
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
ALTRI RIFIUTI	
150106	imballaggi in materiali misti
200307	Rifiuti ingombranti
160103	pneumatici fuori uso
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410



Provincia di Padova

b) Nell'impianto possono essere **stoccati provvisoriamente** e **sottoposti ad attività di recupero** i seguenti rifiuti speciali pericolosi e non, codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni nn. 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e s.m.i. per i quantitativi indicati:

Attività svolta	Codici CER 2002	Descrizione 2002	Quantità max non pericolosi t	Quantità max pericolosi t
	METALLI FERROSI			
R4 - R12 - R13	020110	rifiuti metallici	400	
	100210	scaglie di laminazione		
	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		
	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		
	120113	rifiuti di saldatura		
	150104	imballaggi metallici		
	160117	metalli ferrosi		
	160116	serbatoi per gas liquido		
	160122	componenti non specificati altrimenti		
	170405	ferro e acciaio		
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		
	191001	rifiuti di ferro e acciaio		
	191202	metalli ferrosi		
200140	metallo			
	METALLI NON FERROSI			
R4 - R12 - R13	110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	150	
	120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		
	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		
	160118	metalli non ferrosi		
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		
	160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		
	160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		
	170401	rame, bronzo, ottone		
	170402	alluminio		
	170403	piombo		
	170404	zinco		
	170406	stagno		
	170407	metalli misti		
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi		
191203	metalli non ferrosi			
	APPARECCHIATURE FUORI USO			
R4 - R12 - R13	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	100	
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce da 160215		
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135		



Provincia di Padova

Attività svolta	Codici CER 2002	Descrizione 2002	Quantità max non pericolosi t	Quantità max pericolosi t
R13	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		25
	200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		
	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi		
	160211*	Apparecchiature fuori uso , contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC		
	160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212		
VEICOLI FUORI USO				
R4 - R12 - R13	160104*	veicoli fuori uso (Limitatamente a mezzi pesanti non disciplinati dal D. Lgs 209/03)		50 (compreso codice 160106)
	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		
LEGNO				
R13	030101	scarti di corteccia e sughero	4	
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		
	150103	imballaggi in legno		
	170201	legno		
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		
ALTRI RIFIUTI				
R3 - R4 - R5 - R12 - R13	150106	imballaggi in materiali misti	10	
	200307	Rifiuti ingombranti		
R13	160103	pneumatici fuori uso	9	
R3 - R4 - R12 -R13	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	50	

Potenzialità giornaliera dell'impianto	t 96,00
Capacità massima di materiale trattato nell'anno	t 23.070,00
Totale quantità massima rifiuti <u>non</u> pericolosi in stoccaggio	t 723,00
Totale quantità massima rifiuti <u>pericolosi</u> in stoccaggio	t 75,00
Totale quantità massima in stoccaggio	t 798,00
Totale quantità massima in stoccaggio di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ex-MPS)	t 1.500,00

Per rifiuti elencati nella tabella sottostante, prodotti a seguito dell'attività di recupero autorizzata, la ditta dovrà rispettare i tempi e le quantità in deposito previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. nella definizione di attività di deposito temporaneo:

RIFIUTI DI PRODUZIONE	
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione. non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Oli per motori ingranaggi lubrificazione biodegradabile
130208*	Altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel



Provincia di Padova

RIFIUTI DI PRODUZIONE	
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquido antigelo contenente sostanze pericolose
160115*	Liquido antigelo diverso da quelli di cui alla voce 160114*
160601*	Batterie al piombo
160107*	Filtri dell'olio

ART. 5 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente e nei successivi articoli del presente provvedimento.

ART. 6 Nell'impianto oggetto del presente provvedimento non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006).

ART. 7 MATERIE PRIME E/O PRODOTTI OTTENUTI

I rifiuti che cessano di essere tali (ex Materie Prime Secondarie) e/o i prodotti ottenuti dall'attività dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle norme nazionali e/o da quelle internazionali.

Ciò con particolare riferimento:

- al punto n.1 dell'art. 184-ter del D.L.gs 152/03 e s.m.i.;
- al D.M.A. del 05/02/1998;
- al D.M.A. n.161 del 12/06/2002;
- al Regolamento Consiglio UE 333/2011UE "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti".

Qualora per la cessazione delle qualifica di rifiuto la Ditta faccia riferimento a norme UNI, EN, ISO, CECA, AISI, CAEF o altre, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi a quanto sopra indicato devono essere considerati e trattati come rifiuti e, come tali, avviati ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento.

ART. 8 REQUISITI TECNICI E GESTIONALI

L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gli accumuli, gli stoccaggi provvisori, le lavorazioni ecc., dovranno avvenire solo nelle aree indicate nella Tav- U "nuovo LAYOUT ORGANIZZATIVO" datata dicembre 2008 rev. 03 (prot. Prov. n.190677/2008).

2. La Ditta dovrà esporre, presso i propri uffici, una copia in scala 1:200 della tavola di cui al punto precedente.

3. La ditta deve essere dotata di apparecchiatura per il controllo della radioattività dei rifiuti in ingresso.

4. Le attività di messa in sicurezza dei veicoli e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere svolte in area dotata di copertura e di apposita rete di drenaggio e raccolta reflui, munita di decantatori con separatori per oli.

5. Nell'area di conferimento e stoccaggio dei veicoli da bonificare non è consentito l'accatastamento dei veicoli.

6. Tra le file di veicoli stoccati, siano essi bonificati che non bonificati, dovrà essere garantito sufficiente spazio per svolgere le attività di manutenzione in regime di sicurezza sia dal punto di vista operativo che del rischio incendio.

7. Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 2 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

8. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a quattro metri di altezza, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.



Provincia di Padova

9. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
10. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
11. Lo stoccaggio dei motori, di oli, filtri e antigelo, dovrà essere effettuato in idonei contenitori coperti.
12. Il contenitore degli pneumatici dovrà essere dotato di idonea copertura che li mantenga all'asciutto così da evitare ristagni d'acqua all'interno degli pneumatici stessi.
13. Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
14. I pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
15. La Ditta deve essere dotata di un sistema per l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas contenuti nei serbatoi di gas compresso. In assenza di tale sistema i veicoli da rottamare dotati di tali serbatoi non possono essere conferiti nell'impianto.
16. Le aree di stoccaggio dei mezzi da demolire dovranno essere opportunamente identificate in modo tale da distinguerle nettamente da quelle destinate alla movimentazione.
17. ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 209/03 la Ditta deve svolgere le operazioni di trattamento in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I del D. Lgs. 209/03 e s.m.i. nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - f) deve essere adottato un sistema di rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003;
 - g) si deve provvedere alla rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati contenenti mercurio nel rispetto della lettera H del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003.
18. Le aree interne del capannone nelle quali vengono effettuati gli stoccaggi dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica orizzontale (linea colorata di larghezza non inferiore a 8 cm) o, in alternativa, da cartellonistica ben visibile.
19. L'area destinata a stoccaggio dei veicoli da bonificare deve essere opportunamente contrassegnata mediante segnaletica orizzontale e/o adeguata cartellonistica.
20. La zona di bonifica dei veicoli deve essere dotata di apposita rete di drenaggio e di raccolta reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
21. L'area adibita a bonifica dei veicoli non dovrà essere utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti.
22. Sono vietati:
- la sovrapposizione dei veicoli bonificati con quelli non bonificati e di quelli non bonificati tra loro. Ciò con esclusione di quanto previsto ai punti precedenti;
 - lo stoccaggio di carcasse e, più in generale, di rifiuti nelle aree destinate a parcheggio.

ART. 9 PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

La Ditta deve ottemperare a quanto segue:

- Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione.
- I serbatoi di Gas metano o di GPL e gli air-bags inesplosi dovranno essere stoccati con modalità dettate dai Vigili del Fuoco.



Provincia di Padova

- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
- Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
- Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
- La rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di oli esausti (D. Lgs. 95/92 e D.M. 392/1996) e secondo le indicazioni del Consorzio obbligatorio degli oli usati.
- I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
- Le aree adibite a parcheggio devono essere separate da quelle di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ex-MPS).
- Non debbono essere conferiti all'impianto e trattati rifiuti pericolosi, rifiuti facilmente putrescibili, rifiuti liquidi o gassosi, diversi da quelli indicati nella tabella di cui all'art. 4 del presente decreto.
- I rifiuti dovranno essere protetti dall'azione di trasporto eolico.
- In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.

Dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfestazione.

ART. 10 SCARICHI IDRICI

Per l'attività di cui trattasi non sono previsti scarichi idrici oggetto di autorizzazione provinciale.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:



Provincia di Padova

- a) le acque reflue industriali e le acque reflue meteoriche di dilavamento, comprese le acque di seconda pioggia, dovranno essere scaricate nella pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ente gestore dell'impianto di fognatura pubblico.
- b) Le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose (siano essi materia prima o rifiuto) devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi.
- c) Dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

ART. 11 EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'attività autorizzata non prevede emissioni in atmosfera convogliabili.

Sono autorizzate le attività di taglio ossiacetilenico solo ed esclusivamente qualora quest'ultime siano effettivamente occasionali e svolte all'aperto.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile;
- qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nel caso la Ditta intenda svolgere altre attività attualmente non dichiarate comportanti emissioni in atmosfera, quali ad esempio attività di taglio mediante smerigliatrice, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alle emissioni.

ART. 12 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento e al ripristino ambientale dell'area utilizzata, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area stessa, secondo quanto previsto dal piano di ripristino ambientale presentato.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza e ripristino del sito.

ART. 13 GARANZIE FINANZIARIE

- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla conformità delle garanzie finanziarie presentate dalla ditta alle disposizioni previste dalla DGRV 1543 del 31/07/2012 così come modificata dalla DGRV n. 346 del 19/03/2013 e dalla DGRV n. 1489 del 12/08/2013.
- Qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla DGRV n. 346/2013 Allegato A -lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
- Qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.
- In caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento.



Provincia di Padova

- L'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

ART. 14 PRESCRIZIONI GENERALI

- La Ditta deve rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale in materia di rumore.
- Le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- La Ditta oltre alla documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti, dovrà essere in possesso idonea certificazione che attesti il rispetto della normativa inerente la prevenzione incendi.
- E' fatto divieto di incenerire presso l'area aziendale qualsiasi rifiuto.
- Devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi della normativa vigente. Inoltre devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.
- Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del direttore tecnico della ditta.
- L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza** (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

L'autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Quest'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto è formato da n. **10** pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
(dott.ssa Miledi Dalla Pozza)
con firma digitale